



## Pejo Funivie S.p.A.

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# **CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA PEJO FUNIVIE S.P.A.**

Indice:

06/05/2009 CCAL Accordo di rinnovo

27/04/2004 CCAL Accordo di rinnovo

CCNL PER GLI ADDETTI AGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE:

27/10/2004 PRIAMO Comunicato del Fondo

05/07/2000 CCNL Accordo economico 2° biennio

11/11/1998 CCNL Testo definitivo

08/01/1997 CCRL Valle d'Aosta

28/06/1996 CCNL Accordo economico 2° biennio

26/07/1994 CCNL Testo definitivo

## **06/05/2009**

### **Verbale di accordo**

Addì 24 febbraio, e 6 maggio 2009 presso gli Uffici della PEJO FUNIVIE S.P.A. si sono riuniti:

la PEJO FUNIVIE S.P.A.

la FILT-CGIL del Trentino

la R.S.A.

si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di 2° livello:

### **11. Previdenza complementare**

L'azienda si impegna a versare a partire dal 01/01/2011, un ulteriore 1% per un totale pari al 3% a titolo di previdenza complementare.

## **27/04/2004**

### **IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 01.05.2004 – 30.04.2008**

Oggi 27.04.2004 presso gli Uffici della S.P.A. Funivie Folgarida marilleva si sono riuniti:

la PEJO FUNIVIE S.P.A.

la FILT-CGIL del Trentino

la R.S.A.

Le parti si sono incontrate per il rinnovo dell'accordo integrativo aziendale che andrà a scadere il 30.04.2008 e concordano quanto segue:

### **13. Previdenza complementare**

L'azienda si impegna a versare un ulteriore 1% per un totale pari al 2% a titolo di previdenza complementare. Tutto ciò a condizione che anche il lavoratore interessato provveda nella stessa misura.

## **27/10/2004**

### **PRIAMO - Comunicato 27 ottobre 2004 Autorizzazione COVIP - Impianti a fune**

A seguito delle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea del Fondo in data 29/4/2004 fu dato inizio alla procedura autorizzativa prevista dalla corrispondente deliberazione dell'autorità di vigilanza sui Fondi Pensione.

Concluso l'iter autorizzativo la COVIP ci ha comunicato l'approvazione delle modifiche apportate.

A far data dalla presente comunicazione è dunque immediatamente efficace l'adesione a Priamo del lavoratore del comparto Impianti a fune.

Il modulo di adesione e la scheda informativa che lo accompagna possono essere scaricati dal sito Web del Fondo [www.fondopriamo.it](http://www.fondopriamo.it) o richiesti direttamente alla segreteria organizzativa di Priamo. E' in via di realizzazione anche la stampa e la distribuzione del materiale suddetto.

## **05/07/2000**

### **INTESA NAZIONALE PER L'ADESIONE DELLE AZIENDE ESERCENTI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE E DEI LAVORATORI DALLE STESSE DIPENDENTI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE "PRIAMO" (Bolzano, 20 settembre 2000)**

In attuazione dell'Accordo nazionale 5.7.00 e nel rispetto dei contenuti definiti nel "Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare" di cui al CCNL 11.11.98, le parti, convengono di aderire al "Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini", denominato in forma abbreviata "Fondo pensione Priamo".

Le parti concordano altresì:

- che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è quella definita nel sopra richiamato "Protocollo aggiuntivo" e che la decorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione Priamo e, comunque, non prima dell'1.1.01;
- che possono divenire associati al Fondo pensione Priamo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo pensione Priamo con le modalità stabilite dallo Statuto di tale Fondo, purché abbiano maturato almeno 3 mesi d'anzianità di servizio, da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente;
- che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sul Fondo pensione Priamo e nei tempi che saranno convenuti con gli organi dello stesso, è assicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua e paritetica nell'Assemblea del predetto Fondo.

## **11/11/1998**

### **PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti,

- vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- ritenuto di poter valutare la possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale;

si impegnano entro il 31.12.98 a definire le modalità per l'attivazione di tale forma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, degli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase iniziale. A tal fine viene costituita una commissione paritetica.

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a decorrere dall'1.1.99, sono stabilite come segue:  
sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza, scatti d'anzianità:

- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;

sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31.12.95;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31.12.95;
- 100% per il lavoratore di 1a occupazione.

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di 2 anni dalla data d'inizio di operatività del Fondo nazionale.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese sono subordinati all'effettiva operatività del Fondo.

Le parti, determineranno, altresì, entro il 31.12.98, la contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo.

## **28/06/1996**

### **Protocollo aggiuntivo sulla Previdenza integrativa.**

Le parti, anche con riferimento alla riforma in atto del sistema previdenziale e ai contenuti del D.lgs. 30.12.92 n. 503 e del D.lgs. 21.4.93 n. 124, convengono sull'esigenza di nuovi provvedimenti normativi che consentano un efficace sviluppo della previdenza integrativa a capitalizzazione. A tal fine concordano di sostenere nell'ambito delle proprie distinte responsabilità, ogni azione utile a superare gli ostacoli e a facilitare una concreta realizzazione di tale nuovo istituto.

Ove nel corso del periodo quadriennale di validità del presente accordo, si verifichi un'evoluzione normativa della materia, le parti si riservano di valutarne congiuntamente gli effetti, anche al fine di predisporre un'eventuale soluzione in proposito per il settore.

## **26/07/1994**

Protocollo aggiuntivo sulla previdenza integrativa.

"Le parti, anche con riferimento alla riforma in atto del sistema previdenziale e ai contenuti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, convengono sull'esigenza di nuovi provvedimenti normativi che consentano un efficace sviluppo della previdenza integrativa a capitalizzazione. A tal fine concordano di sostenere, nell'ambito delle proprie distinte responsabilità, ogni azione utile a superare gli ostacoli e a facilitare una concreta realizzazione di tale nuovo istituto.

Ove nel corso del periodo quadriennale di validità del presente accordo, si verifichi un'evoluzione normativa della materia, le parti si riservano di valutarne congiuntamente gli effetti, anche al fine di predisporre un'eventuale soluzione in proposito per il settore".

---